

TRIBUNALE DI RAGUSA – SEZIONE LAVORO

R I C O R R E

EX ART. 414 E 700 C.P.C.

ELISA CILONA, nata ad Agrigento, il 17/09/1979, residente a Favara in via IV Novembre, C.F. CLNLSE79P57A089O, rappresentata e difesa – giusta procura rilasciata con atto allegato al presente ricorso – dagli Avv.ti Francesco Vannicelli (VNN FNC 67T02 H501B) e Biancamaria Celletti (CLL BCM 72D42 H501P) con domicilio eletto presso il loro Studio in Roma, Via Varrone 9, con l’indicazione del numero di fax 06.233248761 per le comunicazioni di Cancelleria e dei seguenti indirizzi di Posta Elettronica Certificata:

Avv. Francesco Vannicelli: francescovannicelli@ordineavvocatiroma.org

Avv. Biancamaria Celletti: biancamariacelletti@ordineavvocatiroma.org

CONTRO

il **MINISTERO DELL’ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore*;

l’**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** in persona del Direttore *pro tempore*;

l’**UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE – UFFICIO VII AMBITO TERRITORIALE DI RAGUSA**, in persona del Direttore *pro tempore*;

IN PUNTO: Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per la Provincia di Ragusa – Disapplicazione dell’ordinanza del Ministero dell’Istruzione del 6 maggio 2022, prot. m_pi AOOGABMI Registro Decreti R 0000112.06-05-2022 relativa all’aggiornamento delle GPS e mancata applicazione della nota del medesimo ministero di data 29 luglio 2022 prot.n. 0028597, più

specificamente all'art 7 in cui prevedeva e disciplinava la parte relativa al contenzioso – Specializzazione sul sostegno conseguita all'estero.

* * *

F A T T O

1. La ricorrente è laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Palermo in data 20 luglio 2007, ed ha poi conseguito all'estero in data 14 marzo 2018 l'abilitazione all'insegnamento sulla relativa classe di concorso A046 (scienze giuridiche ed economiche).

2. Successivamente, in data 6 dicembre 2018 la ricorrente ha conseguito la **specializzazione sul sostegno** nelle scuole di secondo grado (classe di concorso ADSS) ai fini dell'inserimento nella prima fascia (titolari di specializzazione) delle graduatorie provinciali per le supplenze **(doc.1)**

3. In data 30 luglio 2020, con atto prot. n. 6847 **(doc.2)** la ricorrente Elisa Cilona ha presentato richiesta di riconoscimento del titolo estero presso il Ministero dell'istruzione ai sensi del D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206 di recepimento della Direttiva UE 2005/36.

4. A partire dall'Anno Scolastico 2020/2021, in virtù di quanto disposto dall'ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 **(doc.4)**, la ricorrente è stata inserita nella **prima fascia** delle graduatorie provinciali per le supplenze avendo conseguito il titolo abilitante all'estero in attesa di riconoscimento.

5. In virtù di tale inserimento, la ricorrente prendeva servizio presso l'IPSAR "*Principi Grimaldi*" di Modica sia per l'intero biennio 2020/2021 che per il successivo biennio 2021/2022 **(doc.3)**. Incarichi tutti assegnati

con riserva di riconoscimento del titolo.

6. La domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero sul sostegno veniva inizialmente respinta con provvedimento di data 19 novembre 2021; la ricorrente proponeva quindi ricorso al TAR del Lazio, assegnato alla Sezione IV *bis* con il n. 501/2022. Il TAR Lazio accoglieva dapprima l'istanza cautelare con ordinanza 24 febbraio 2022 n. 1140 (**doc.6**), e successivamente annullava il diniego con sentenza 18 luglio 2022 n. 10117, che disponeva l'annullamento del provvedimento di diniego, invitando il Ministero a provvedere al riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero (**doc.7**).

7. Ad oggi il Ministero dell'Istruzione, nonostante le precise indicazioni fornite dal TAR Lazio grazie alla sentenza di annullamento del provvedimento di diniego (**doc.7**), non ha ancora emanato il formale provvedimento di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, nonostante il provvedimento giurisdizionale favorevole a favore di parte istante.

* * *

8. In data 6 maggio 2022 è stata emanata l'Ordinanza Ministeriale n. 112, con il quale il Ministero dell'Istruzione ha stabilito le *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”* (**doc.5**).

9. In data 29 luglio 2022 è stata invece emanata la nota prot. n. 28597 (**doc.8**) recante *“Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze*

*al personale docente, educativo ed ATA – Trasmissione D.M n.188 21 luglio 2022”, con la quale il Ministero dell’Istruzione dava istruzioni in caso di contenzioso pendente. Al punto 2.4 la predetta nota dispone “Risultano tuttora presenti nella I fascia delle GPS e, conseguentemente, nella II fascia delle graduatorie di istituto, soggetti privi di titolo riconosciuto quale abilitante, in forza di provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura amministrativa. Una volta intervenuta sentenza di merito, che accerti - per ciascuno degli interessati – la carenza di titolo con valore abilitante, gli Uffici procederanno all’esclusione dalle predette fasce e alla contestuale ricollocazione dei predetti soggetti, ove naturalmente provvisti del relativo titolo di studio previsto, nelle corrispettive II fasce GPS e III fasce GI. L’efficacia dell’inserimento con riserva a suo tempo conseguito **dovrà essere preservata**, ai fini dell’inserimento nella I Fascia delle GPS o nelle GI di II fascia, secondo quanto previsto dall’O.M. n. 112/2022, **esclusivamente per il caso in cui il relativo giudizio non risulti definito da sentenza o in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali favorevoli all’aspirante**. In ogni caso, il contratto di lavoro a tempo determinato, cui l’aspirante sia chiamato in dipendenza dell’inserimento con riserva nella relativa graduatoria provinciale o d’istituto, dovrà contemplare apposita **clausola risolutiva espressa**, condizionata alla definizione del giudizio in termini favorevoli all’Amministrazione” (doc.8).*

10. Ne consegue che ove il soggetto sia inserito in posizione utile con riserva ed avesse un provvedimento a suo carico favorevole, anche non se non definitivo, **ha il diritto alla stipula del contratto l’espressa previsione della clausola risolutiva espressa**. Il soggetto non ha più quindi a “R” di

RISERVA, ma la “P” di PENDENZA – PROVVEDIMENTO. Tale nota tuttavia non è mai stata né recepita né applicata dall’Ufficio Scolastico di Ragusa competente.

11. La ricorrente ha quindi ritualmente presentato in data 25 maggio 2022 istanza di aggiornamento/di inserimento in GPS per la propria classe di concorso ADSS e A046 procedendo nelle modalità consentite dal sistema di istanze on line e ribadendo di essere in attesa di riconoscimento del titolo abilitante nella apposita sezione della domanda (**doc.9**) e in data 3 agosto 2022 il sistema le ha consentito di scegliere le scuole di preferenza (**doc 10**).

12. Tuttavia, l’art. 7, comma 4, lettera e/ dell’ordinanza ministeriale 112/2022, nella parte relativa ai requisiti per la presentazione delle istanze di partecipazione, dispone che *“Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto”* (**doc.5**).

13. Alla luce della nuova disposizione regolamentare, non presente nella precedente formulazione dell’art. 7, comma 4, dell’Ordinanza Ministeriale 10 luglio 2020 n. 60 (in vigore fino al termine dell’Anno Scolastico

2021/2022 – **doc.4**), ed in aperta opposizione alla stessa, **la ricorrente non può più far valere il proprio titolo estero per il conseguimento di incarichi di supplenza**, e quindi, pur venendo inserita in prima fascia con riserva, **non può sottoscrivere alcun contratto con l'Amministrazione Scolastica**.

14. Successivamente, in data 5 settembre 2022 sono state pubblicate le graduatorie provinciali definitive di prima fascia (**doc.11**) e seconda fascia per la provincia di Ragusa. La ricorrente è stata inserita in prima fascia (quella riservata ai **docenti abilitati**, dalla quale quelli con titolo estero non possono acquisire incarichi in base alla nuova ordinanza ministeriale 112/2022) con la lettera “R” – Titolo conseguito all'estero in attesa di riconoscimento, **mentre avrebbe dovuto aver la lettera “P”** in quanto titolare di provvedimento giurisdizionale in suo favore (alla posizione n.25 e quindi **in posizione utile alla nomina a tempo determinato** – **doc.11**).

15. Considerato il punteggio infimo e la posizione bassissima in seconda fascia (senza riserva), la ricorrente non ha conseguito alcun incarico di supplenza, contrariamente a quanto accadeva sino all'anno precedente.

* * *

16. L'ordinanza Ministeriale impugnata è illegittima e da disapplicare *in parte qua*, previa emanazione di un provvedimento cautelare ex art. 700 che consenta al/la ricorrente di essere destinataria di incarichi di insegnamento nella propria classe di concorso **ADSS**, sottoscrivendo i relativi contratti, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I

IN VIA PRELIMINARE SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO IN

FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Si premette che il/la ricorrente ha proposto ricorso al TAR del Lazio chiedendo l'annullamento dell'ordinanza ministeriale n. 112/2022, di cui oggi si chiede la disapplicazione.

Il TAR del Lazio, con sentenza della Sez. III *bis*, 6 settembre 2022 n. 11501 ha infatti dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione i ricorsi presentati, affermando quanto segue *“In conclusione, sull’odierna controversia deve ritenersi sussistere la giurisdizione del giudice ordinario, con funzioni di giudice del lavoro, posto che gli effetti del provvedimento gravato incidono su una fase dell’attività della p.a. collocata a valle rispetto alla pubblicazione delle graduatorie, finendo per riguardare aspetti relativi alla costituzione del rapporto di lavoro, non essendovi, dunque, interessi legittimi da tutelare quanto piuttosto situazioni giuridiche afferenti al diritto all’assunzione a tempo determinato nella pubblica amministrazione”* (doc.9).

A prescindere dalla condivisione o meno di quanto affermato dal TAR del Lazio, non resta che proporre in via d’urgenza l’azione dinanzi all’intestato giudice ordinario.

* * *

II

QUANTO AL FUMUS BONI IURIS

VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA UE 2005/36 E NORMATIVA INTERNA DI

RECEPIMENTO – DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO

RISPETTO AI PRECEDENTI ANNI SCOLASTICI 2020/2021 E 2021/2022 –

VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

II.1. Come esposto nella parte narrativa, l'art. 7, comma 4, lettera e/ dell'impugnata ordinanza ministeriale 112/2022 dispone che *“Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto”* (doc.5).

Il/La ricorrente non può più far valere il proprio titolo conseguito all'estero per l'inserimento nella prima fascia delle GPS ed il conseguimento di incarichi di supplenza, e quindi, pur venendo inserita in prima fascia con riserva, non può più sottoscrivere alcun contratto con l'Amministrazione Scolastica, così come hanno fatto per anni, dall'anno scolastico 2017/2018 in poi, e sino all'anno scolastico 2021/2022 appena concluso.

L'illegittimità della disposizione regolamentare preclusiva è di tutta evidenza:

- **In primo luogo** non vi è motivo di modificare sul punto la precedente formulazione dell'art. 7, comma 4, dell'Ordinanza Ministeriale 10 luglio 2020 n. 60 (attualmente in vigore fino al termine dell'Anno Scolastico 2021/2022), che invece disponeva espressamente che *“qualora il*

titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo" (doc. 4).

Ed era stato il TAR Lazio a chiarire con numerose sentenze (a partire dalla sentenza 9 ottobre 2021 n. 10411) che all'esito dell'inserimento con riserva nelle GPS, il candidato conseguiva anche il diritto all'attribuzione di incarichi; **nessuna motivazione**, anche indiretta o *per relationem*, è stata esplicitata per giustificare la disparità di trattamento rispetto ai precedenti anni scolastici, e dunque la disparità di trattamento con tutti i docenti colleghi dei ricorrenti che (come peraltro i ricorrenti stessi) hanno conseguito incarichi di insegnamento, seppur muniti di specializzazione estera non ancora riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione;

- **In secondo luogo**, laddove vi sia inserimento con riserva in una graduatoria, **vi deve essere anche effettività di utilizzo della graduatoria stessa**, e non mero accantonamento di posizione e punteggio. È noto infatti che l'inserimento con riserva in graduatoria non può essere solo un inserimento di carattere formale, ma deve consentire ai candidati che ne hanno diritto per posizione e punteggio, di essere convocati per assunzioni di incarichi a tempo determinato e indeterminato. Questa interpretazione è oggetto di un consolidato orientamento giurisprudenziale del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio e del Consiglio di Stato che con numerose ordinanze ha disposto che l'inserimento in graduatoria con riserva (sulla base delle ordinanze cautelari di accoglimento) deve essere di natura anticipatoria della tutela richiesta nel

ricorso, ossia l'inserimento in graduatoria ai fini dell'assunzione dei ruoli della scuola (*ex multis* Consiglio di Stato, Sezione VI, ordinanze n. 3909 del 2015 e n. 5660 del 18 dicembre 2015, nelle quali si legge “*la generalizzazione di tale depotenziamento dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie non sembra avere fondamento legislativo...*”). Si veda anche TAR Lazio, Sez. III *bis*, n. 14 marzo 2019 n. 3400). Quindi, l'inclusione dei ricorrenti nelle graduatorie con riserva **non può produrre un effetto di depotenziamento** sino ad impedire la stipula di contratti a tempo determinato e indeterminato; pertanto l'inserimento dei ricorrenti in graduatoria deve essere disposta senza preclusioni di sorta alla sottoscrizione di contratti; il principio ora richiamato, seppur elaborato con riferimento all'inserimento con riserva all'esito di un provvedimento favorevole del Giudice Amministrativo, ben si attaglia alla fattispecie in esame, trovando piena applicazione nel caso di specie.

- **In terzo luogo**, va rilevato che da anni, con l'ampliarsi in sede comunitaria della circolazione dei titoli accademici, di specializzazione (sostegno) e di abilitazione professionale (in ogni ambito), la legislazione italiana ha consentito l'accesso ai titolari di specializzazione o abilitazione scolastica conseguita all'estero di inserirsi in graduatorie (con riserva) o di partecipare a concorsi. Si citano a titolo di esempio:

- l'art. 59, comma 4, lettera a/ del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, che costituisce la norma primaria sugli elenchi aggiuntivi delle GPS per l'anno scolastico 2021/2021, che afferma: “*a) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o*

negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021” (doc.13). Non è quindi in alcun modo previsto che detto titolo debba essere anche formalmente riconosciuto dal Ministero. Deve essere semplicemente **“conseguito”**, anche all’estero (vedi in tal senso la già citata sentenza del TAR Lazio, Sez. III *bis*, 9 ottobre 2021 n. 10411). Detta interpretazione è peraltro suffragata dalla norma regolatrice delle GPS, vale a dire dall’art. 7, comma 4, dell’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, di cui si è ampiamente detto ai punti che precedono (doc.4);

- analoga disposizione era già inserita nel Decreto Dipartimentale n. 85.01-02.2018 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, recante l’approvazione del Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado, laddove l’art. 3, comma 4 disponeva che **“Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all’estero entro il 31 maggio 2017, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla presente procedura concorsuale”** (doc.14);

- Peraltro, il medesimo principio era stato successivamente inserito anche nell’art.6, comma 2, del Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 17 ottobre 2018 n. 250 di approvazione

Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno (doc.15).

- **In quarto luogo**, il complesso delle norme ora citate, e la disciplina previgente, consente di consolidare in capo ai ricorrenti un **legittimo affidamento** nella possibilità di conseguire incarichi di insegnamento.

La tutela del principio del legittimo affidamento è da sempre riconosciuta ed applicata nella giurisprudenza amministrativa. Infatti, *“l'affidamento è ormai considerato canone ordinatore anche dei comportamenti delle parti coinvolte nei rapporti di diritto amministrativo, ovvero quelli che si instaurano nell'esercizio del potere pubblico, sia nel corso del procedimento amministrativo sia dopo che sia stato emanato il provvedimento conclusivo”* (Cons. Stato, Ad. Plenaria, 29 novembre 2021, n. 19). Ne consegue che, in presenza di situazioni consolidate in virtù di provvedimenti seriali o univoci (come le norme sul reclutamento dei supplenti) il cambio di passo così radicale, che esclude *ex abrupto* intere categorie di aspiranti *“deve essere adeguatamente motivato con riferimento alla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento dell'atto, nonché alla valutazione comparativa dell'interesse dei destinatari al mantenimento delle posizioni e dell'affidamento insorto in capo ai medesimi”* (Cons. Stato, Sez. V, 12 aprile 2021, n. 2971). Principi ribaditi tutti dalla recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 maggio 2022 n. 4237.

- **In quinto luogo**, non consta a questo Collegio difensivo che vi siano stati stravolgimenti a livello comunitario: l'Italia è ancora membro dell'Unione Europea, così come la Spagna. La Direttiva UE 2005/36, con le

modifiche successive, è ancora in vigore, così come lo è il d.lgs. 9 novembre 2007 n. 206 di recepimento. Anche sotto tale profilo, non vi è alcuna fondatezza giuridica nella introdotta preclusione dei titoli esteri.

I.2. Vi è poi un altro importante profilo da sottolineare: **il riconoscimento dei titoli esteri finalizzati all'insegnamento** (su sostegno e su posto comune) da parte del Ministero dell'Istruzione, **non avviene mai nel termine di 120 giorni stabilito dai commi 2 e 6 dell'art. 16 del d.lgs. 9 novembre 2007 n. 206.** Avviene invero in genere all'esito di un complesso contenzioso (o mediante impugnazione del silenzio, ovvero impugnazione del diniego di riconoscimento), spesso con due gradi di giudizio, e ancor più spesso all'esito di un ulteriore giudizio di ottemperanza, al quale seguono innumerevoli diffide inoltrate alla Direzione Generale competente, finalizzate al conseguimento dell'agognato riconoscimento.

L'inciso "*in attesa dello scioglimento della riserva*" introdotto dalla nuova formulazione della lettera e/ (sempre art. 7, comma 4, dell'O.M. 112/2022 impugnata) appare quindi quasi – ci si consenta – un'espressione di tipo canzonatorio: **lo scioglimento della riserva non potrà mai avvenire per tutto il periodo (annuale) di validità della graduatoria.**

Così come anche l'inciso complessivamente letto "*in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure*" non mitiga la gravità della preclusione, poiché la c.d. "*seconda fascia*" è accessibile solo a chi ha tre anni compiuti di attività scolastica pregressa, e consente l'attribuzione eventuale solo di incarichi residuali, con un minor numero di ore settimanali e di giorni di durata.

Peraltro, lo stesso parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione prot. 10395 del 22 aprile 2022, approvato nella seduta plenaria n. 84 del 22 aprile 2022 (**doc.16**) con riferimento allo schema di Ordinanza Ministeriale, poi approvato, è consapevole dell'inefficienza della struttura deputata ai riconoscimenti, e dichiara, in relazione alla contestata lettera e/, che *“in riferimento al possesso dei titoli esteri, il CSPI ribadisce la necessità che il Ministero dell'Istruzione, congiuntamente al Ministero dell'Università e della Ricerca, provveda tempestivamente al perfezionamento delle procedure di riconoscimento dei suddetti titoli, individuando, per le competenze di ciascuno, indicazioni sinergiche ed efficaci al fine di garantire il buon funzionamento sia nella fase della costituzione delle graduatorie che del conferimento delle supplenze, diminuendo il livello di contenzioso e realizzando l'equità di trattamento da parte dell'Amministrazione”* (**doc.16**). Trattasi di una chiara presa d'atto di inefficienza del sistema.

Ma v'è di più la **totale disapplicazione della nota del 29 luglio 2022** (**doc.8**) in materia di contenzioso che avrebbe risolto in favore di parte ricorrente, consentendole la stipula del contratto che sarebbe stato provvisto, ex lege, di clausola risolutoria espressa qualora alla fine della vicenda giudiziaria non si pervenisse al riconoscimento del titolo, ma prevedendo nelle more la salvaguardia del diritto all'insegnamento e a svolgere utilmente la professione di insegnante ricoprendo gli incarichi professionali in quanto aventi diritto alla stipula.

I.3. Alla luce di quanto sopra, va ribadita l'illegittimità dell'ordinanza ministeriale 112/2022 di cui si chiede *in parte qua*, in quanto è da

considerarsi principio di pacifica applicazione la possibilità di utilizzo del titolo estero in corso di validazione, ai fini dell'inserimento con riserva nelle redigende GPS 2022/2023 (ammesso dall'ordinanza impugnata), ai fini dell'inserimento nella prima fascia delle GPS e della **conseguente attribuzione effettiva di incarichi di docenza**, sia pure con riserva, e sottoscrizione dei relativi contratti.

L'Amministrazione Scolastica, introducendo la preclusione di cui all'art. 7, comma 4, lettera e/ dell'Ordinanza Ministeriale 112/2021 (**doc.5**), ha quindi operato in aperta contraddizione ed illogicità, integrando – **senza alcuna motivazione espressa o sottintesa** – una grave disparità di trattamento rispetto alla disciplina oggi in vigore (O.M. 60/2020 – **doc.4**) e una aperta violazione dei principi costituzionali sanciti dall'art. 3 e dell'art. 97 della Costituzione, oltre che disciplina comunitaria introdotta dalla Direttiva UE 2005/36 e successive modificazioni e integrazioni.

Il tutto con il sapore di una sostanziale **ingiustizia manifesta**, priva – lo si ripete – di motivazione alcuna, nei confronti dei soggetti che con impegno e sacrificio, non rientrando nel ristretto numero chiuso proposto per il “TFA Sostegno” dalle Università italiane, si sono dovuti abilitare all'estero.

* * *

QUANTO AL PERICULUM IN MORA

ISTANZA AI SENSI DELL'ART. 700 C.P.C.

Le graduatorie formate nel corso dei mesi di agosto e settembre 2022, sono ormai operative ai fini dell'attribuzione degli incarichi di supplenza e delle sedi.

Appare necessaria l'emanazione di una misura cautelare, che consenta alla

ricorrente **l'assegnazione effettiva di incarichi di insegnamento all'inizio dell'Anno Scolastico**, accedendo così all'auspicata supplenza annuale che costituisce per la ricorrente Elisa Ciloni l'unica fonte di reddito.

L'attesa di una sentenza di merito, seppur a fronte di una celere fissazione dell'udienza, vanificherebbe la tutela delle aspettative dei ricorrenti, residuando se de caso solo la sterile possibilità di un'eventuale azione risarcitoria.

Il danno si riverbera poi anche sui discenti e sull'amministrazione scolastica nel suo complesso, che dovrebbe poi cambiare docenti in corso d'anno, con gravi ripercussioni negative dovute alla mancanza di continuità didattica.

Pertanto, lo stipendio derivante dall'attività di docente costituisce l'unica fonte di reddito per la ricorrente

Si segnala che con distinti provvedimenti cautelari del 13 e del 19 settembre 2022, il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, ha accolto con provvedimento cautelare emesso *inaudita altera parte*, analoghe richieste di un ricorrente inserito con riserva in graduatoria in quanto specializzato all'estero e con titolo ancora in corso di riconoscimento (**docc.17 e 18**).

Quanto al *fumus boni iuris*, ci si riporta ai suindicati motivi di diritto.

* * *

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza rigettata,

- In via preliminare e urgente, anche *inaudita altera parte*, disporre l'emanazione di un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. che, anche in

considerazione della sentenza TAR Lazio, Sez. IV bis, 18 luglio 2022 n. 10117 sul riconoscimento del titolo della ricorrente, consenta alla ricorrente stessa di essere destinataria di incarichi di supplenza nella propria classe di concorso ADSS, sottoscrivendo il relativo contratto.

- Nel merito, disapplicando *in parte qua* l'art. 7, comma 4, lettera e/, dell'Ordinanza Ministeriale 6 maggio 2022 n. 112, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad essere destinataria di incarichi di supplenza nella propria classe di concorso ADSS, sottoscrivendo il relativo contratto, anche alla luce di quanto statuito dalla sentenza TAR Lazio, Sez. IV bis, 18 luglio 2022 n. 10117.

In via istruttoria si depositano i seguenti documenti:

1. Titolo conseguito all'estero
2. Domanda di riconoscimento
3. Precedenti incarichi di insegnamento
4. Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 (GPS 2020 – 2022)
5. Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 (GPS 2022 – 2024)
6. Ordinanza TAR Lazio, Sez. IV bis, 24 febbraio 2022 n. 1140
7. Sentenza TAR Lazio, Sez. IV bis, 18 luglio 2022 n. 10117
8. Nota del Ministero dell'Istruzione prot. 28597 del 29 luglio 2022
9. Istanza di inserimento in GPS per l'A.S. 2022/2023 del 25 maggio 2022
10. Istanza di indicazione delle sedi del 3 agosto 2022
11. Graduatoria di I fascia per la Provincia di Ragusa
12. Sentenza TAR Lazio, Sez. III bis, 6 settembre 2022 n. 11501
13. Art. 59, comma 4, lettera a/ del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73

14. Decreto Dipartimentale M.I. n. 85.01-02.2018
15. Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 17 ottobre 2018 n. 250
16. Parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione prot. 10395 del 22 aprile 2022
17. Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, provvedimento cautelare del 13 settembre 2022
18. Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, provvedimento cautelare del 19 settembre 2022
19. Autocertificazione di esenzione dal Contributo Unificato
Con vittoria di spese di giudizio.
Salvo ogni altro diritto
Roma, 30 settembre 2022

Avv. Francesco Vannicelli

Avv. Biancamaria Celletti